



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 17 maggio 2013, n. 28

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 18 MW, costituito da 9 aerogeneratori di potenza elettrica uninominale pari a 2 MW, sito nel comune di Manfredonia, località "Panetteria del Conte" (FG);
- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione elettrica 20/150 kV;
- di una nuova Stazione 380/150 kV raccordata in entra-esce alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria". Autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02.03.2011 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 308 del 24.11.2011.

Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), SS 16 Km 681+420 - P.IVA e C.F. 02718760545.

Il giorno 17 maggio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come

definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Lucky Wind 4 S.r.l., avente sede legale in Foligno (PG), Via Gran Sasso - 25, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota prot. n. 38/8567 del 31.07.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 50 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Panetteria del Conte";

- la Società con nota prot. n. 2992 del 24/02/2010 depositava documentazione integrativa che adeguava il progetto del parco Eolico all'intervenuta approvazione, da parte del Comune di Manfredonia, del PRIE ex R.R. 16/2006 (abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26/11/2010); e allegava il progetto definitivo delle previste opere di connessione alla RTN vidimate dal gestore di rete nonché comunicava di aver provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla provincia di Foggia;
- con determinazione dirigenziale n. 1984 del 29/06/2010, della Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 30 MW, contraddistinti dai numeri compresi fra T1 e T15;
- con D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia, ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 01/04/2011 (acquisita al prot. n. 6130 del 10/05/2011) comunicava di aver provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 28 MW, rinunciando alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero T15 per garantire il rispetto della distanza minima da un gasdotto di proprietà della società Snam Rete Gas S.p.A.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10302 del 31/08/2011 inoltra, mediante PEC del 31/08/2011, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota PEC del 29/09/2011 (prot. n. 12698 del 25/10/2011) comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa sopracitata;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12982 del 02/11/2011 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti; e con nota prot. n. 14657 del 07/12/2011 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16 gennaio 2012 aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti;
- la società Terna S.p.A. con nota prot. n. TE/P20120001989 del 10/02/2012, in riscontro alla nota con cui si trasmetteva il progetto delle opere di connessione alla RTN dell'impianto in oggetto e l'accordo sottoscritto fra la società Lucky Wind 4 S.r.l. e la società Aenergy S.r.l. per la condivisione dello stallo assegnato alla sopracitata società Lucky Wind 4 S.r.l., rilasciava il proprio benestare;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota PEC del 19/05/2012 (acquisita al prot. n. 4903 del 22/05/2012) comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it di una proposta di variante del layout dell'impianto in progetto con una riduzione del numero di aerogeneratori da 14 a 11 nonché del relativo tracciato del cavidotto. Tale rivisitazione sarebbe derivata dai risultati emersi dagli studi richiesti dall'Autorità di Bacino della Puglia con la nota prot. n. 471 del 16/01/2012 sopracitata, con l'obiettivo di conseguire le condizioni di "Sicurezza idraulica" come definite dalle N.T.A. del PAI;
- inoltre con nota PEC del 19/05/2012 (acquisita al prot. n. 4904 del 22/05/2012) la Società comunicava il deposito della documentazione già trasmessa all'Autorità di Bacino della Puglia anche alla Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota PEC del 05/11/2012 (acquisita al prot. n. 10392 del 06/11/2012) comunicava di aver presentato, il giorno 29/10/2012, all'Autorità di Bacino della Puglia richiesta di riesame del parere espresso con la nota prot. n. 12371 del 22/10/2012 con particolare riferimento agli aerogeneratori T11, T12 e T14 trasmettendo una ulteriore integrazione alla "relazione idraulica" precedentemente inoltrata con la nota PEC del 19/05/2012 succitata;

- la Società con nota consegnata a mano del 05/11/2012 (acquisita al prot. n. 10417 del 07/11/2012) depositava, richiesta di conclusione del procedimento allegando alla citata nota una “relazione riepilogativa del procedimento” dalla quale emergeva una rimodulazione dell’impianto consistente in una rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori T11 e T14; nonché in uno spostamento relativo esclusivamente alla posizione planimetrica della piazzola e della strada a servizio della torre T12, e non già dell’aerogeneratore, ivi compreso il tracciato del cavidotto;
- l’Autorità di Bacino con nota prot. n. 13141 del 08/11/2012 rilasciava il proprio benestare alla realizzazione rimodulata come descritto al punto precedente;
- la Società con nota PEC del 12/11/2012 (acquisita al prot. n. 10693 del 13/11/2012) comunicava il deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it degli elaborati grafici denominati 25, 26 e 27 relativi al nuovo layout di impianto assestata a 9 aerogeneratori, nonché i contratti di locazione relativi alla disponibilità delle aree interessate dal progettato impianto;
- la Società con nota PEC del 19/11/2012 (acquisita al prot. n. 10928 del 20/11/2012) comunicava di aver provveduto, inoltre, al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it anche dei nuovi strati informativi identificativi dell’impianto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10701 del 13/11/2012 convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 03/12/2012, che si è regolarmente svolta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 8861 del 11/09/2012, con riferimento all’oggetto, questa Direzione visti i pareri resi dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. n. 5874 del 15/05/2012 e nota prot. n. 9471 del 02/08/2012 e dalla Soprintendenza BAP di Bari con nota prot. n. 949 del 20/01/2012 e nota prot. n. 11708 del 14/08/2012, considerato che l’interconnessione della rete dei cavidotti con l’asse tratturale “Foggia - Zapponeta”, soggetto a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non determina alterazione dello stato dei luoghi, ritiene di non dover sollevare obiezioni all’intervento a condizione che il suddetto attraversamento sia realizzato sottotraccia con il metodo denominato “TOC” e ad ultimazione delle opere venga ripristinato lo stato quo - ante.

Il presente parere viene espresso limitatamente all’attraversamento dei cavidotti nell’ambito dell’asse tratturale “Foggia - Zapponeta”, ai sensi del D.P.R. 233/2007, art. 17, comma 3, lett. n.

Si ritiene doveroso fa osservare che in merito alla questione, la Soprintendenza Archeologica nella succitata nota prot. 5874 del 15/05/2012 ha richiamato la necessità di effettuare saggi preventivi in prossimità delle Torri n. 11 e 3, dove si è riscontrato un interesse archeologico di rischio alto, i quali dovranno essere eseguiti con manodopera specializzata sotto la vigilanza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale.

Infine comunica che la Soprintendenza BAP di Bari nella nota prot. n. 949 del 20/01/2012, ha rappresentato alla scrivente la seguente osservazione ... “il parco eolico in oggetto, consiste in una elevata concentrazione di aerogeneratori, se realizzato, annullerebbe completamente i caratteri esteriori del bene tutelato, anche sotto l’aspetto agricolo storicizzato, tanto da determinare una nuova ed inaccettabile configurazione del paesaggio, venendo così meno alle necessità di un corretto inserimento ambientale auspicato dalle vigenti norme (D.M.S.E. 10/09/2010 e D.G.R. Puglia n. 3029 del 30/12/2010); ad opere ultimate l’intero ambito territoriale sarebbe caratterizzato da un’ampia concentrazione di pale eoliche, tali da inficiare i valori estetici e naturalistici dei luoghi”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

la nota prot. n. 10417 del 07/11/2012, con cui la società Lucky Wind 4 S.r.l. comunicava di aver provveduto ad una rimodulazione del layout dell’impianto riducendo il numero degli aerogeneratori a

nove e rinunciando fra le altre alle torri contraddistinte dai numeri 11 e 3.

VISTA anche:

l'e-mail del 29/01/2013 dell'Ufficio Energia e Reti energetiche con cui si segnalava alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia che la succitata nota prot. n. 8861 dell'11/09/2012 era antecedente alla proposta di rimodulazione dell'impianto in progetto fatta dalla società Lucky Wind 4 S.r.l., per la quale l'Ufficio Energia e Reti Energetiche aveva provveduto a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 3 dicembre 2012 e per la quale il succitato Ente non aveva fatto pervenire nessuna ulteriore comunicazione; si chiedeva, in vista della prossima conclusione del procedimento, di voler ulteriormente rilasciare il proprio parere alla luce dell'avvenuto ridimensionamento del layout d'impianto, laddove lo si fosse ritenuto necessario assegnando un termine di dieci giorni.

CONSIDERATO che:

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1191 del 11/02/2013, comunicava la conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza complessiva pari a 18 MW, costituito da 9 aerogeneratori e delle opere e infrastrutture connesse; essendo trascorso il termine concesso, nella e-mail del 29/01/2013, di 10 giorni per il rilascio di un ulteriore parere e/o nulla osta da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali della Puglia.

VISTA:

la nota prot. n. 2620 del 26/03/2013 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, che evidenziava nuovamente il palesarsi di una discordanza nel corpo del parere ovvero nulla osta rilasciato con la nota prot. n. 8861 del 11/09/2012, chiedendo quindi alla Direzione Regionale per i Beni Culturali della Puglia e, contestualmente, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici BA/FG di far pervenire un nuovo parere univoco e definitivo, facendo presente l'avvenuto ridimensionamento dell'impianto, nonché il parere paesaggistico rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con la nota prot. n. 4072 del 27/04/2012

CONSIDERATO che:

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici BA/FG, con nota prot. n. 4538 del 28/03/2013, riscontrava alla succitata nota del Servizio Energia riprendendo le proprie considerazioni riportate nella nota della Direzione regionale, più volte citata, nei confronti delle quali ne ribadiva il contenuto negativo. Di contro la Direzione Regionale per i Beni Culturali, con nota prot. n. 3626 del 05/04/2013, preso atto del ridimensionamento subito dal progettato impianto nonché della positiva valutazione del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia circa le opere di mitigazione e compensazione previste (ex art. 14.15, 16.5 e Allegati 2 e 4 D.M.S.E. del 10/09/2010), esprimeva il proprio parere favorevole reso ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera n del D.P.R. 233/2007;
- il suddetto art. 17, comma 3, lettera n del D.P.R. 233/2007 stabilisce la competenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ad esprimersi in Conferenza di Servizi;
- peraltro con ulteriore nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici prot. n. 3890 del 12/04/2013, in riscontro della nuova segnalazione del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo prot. n. 3008 del 08/04/2013, ha confermato il parere espresso con la precedente nota prot. n. 3626 del 05/04/2013 in applicazione del surrichiamato art. 17, comma 3, lettera n del D.P.R. 233/2007.

Pertanto risulta consolidato il nulla osta rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.

Infine, si può ritenere superata la condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologi della

Puglia recepita in via endoprocedimentale dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia sopracitata in quanto come prima specificato la società Lucky Wind 4 S.r.l. con la rimodulazione del layout d'impianto rinunciava alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 3 e 11.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 640 del 20/02/2012, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 1131 del 10/02/2012, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio di un parco eolico, di linee BT/MT, di un cavidotto di connessione alla S.S.E. 20/150 kV per la connessione alla S.E. 150/380 kV di Terna (nulla osta solo parte MT); e prot. n. 1711 del 23/02/2012, rilascia nulla osta alla costruzione della S.S.E. di trasformazione MT/150 kV e raccordo aereo di connessione alla S.E. Terna per il collegamento dell'impianto eolico in progetto. Il nulla osta è rilasciato in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;
- Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Sud e Sicilia, prot. n. 0074 del 12/01/2012, comunica che se le condizioni di distanza ridotta da linee di trasporto pubblico ad impianto fisso non sussistono l'U.S.T.I.F. è da ritenersi non interessato al procedimento;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot. n.M_D/GGEN / 02/414765/262/M105-2-12 del 04/10/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
 - la Società provveda ad effettuare i necessari interventi di bonifica dell'area in questione;
 - la Società provveda a comunicare formalmente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al C.I.G.A. le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale comunicare le eventuali avarie che dovessero verificarsi;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 4072 del 27/04/2012, rilascia parere favorevole a condizione che la Società rispetti gli impegni assunti nell'ambito di quanto sottoscritto nel Protocollo di Intesa con Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e Comune di Manfredonia repertoriato al n. 13638 del 11/04/2012 (ai sensi della D.G.R. 2084 del 28/09/2010 "Buone Pratiche di Paesaggio - approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione, Enti locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile" e art. 4.15 e allegato 2 del D.M.S.E. del 10/09/2010), inerente la realizzazione nello stesso Comune di Manfredonia di opere di compensazione per il riequilibrio ambientale e paesaggistico ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto di Paesaggio "Corridoio Ecologico del Cervaro" con le modalità previste dalla scheda di azione IH - A5 "Creazione di filari e siepi". Il comune di Manfredonia, cui le aree oggetto di intervento saranno cedute a titolo gratuito, si obbligherà alla gestione diretta o indiretta di dette aree conservandone la loro funzione naturalistica e/o paesaggistica. Inoltre, si aggiungono le seguenti misure di mitigazione degli impatti:
 - ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, e qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
 - la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante;
 - sia realizzato ed installato in un punto lungo il limite del tratturo interessato dall'attraversamento del cavidotto interrato n. 1 cippo in calcare di dimensioni 24x20x100cm arrecante la scritta "R 2012 Parco

dei Tratturi della Puglia - Tratturello Foggia - Zapponeta”;

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse le fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

In riferimento a suddetto parere si precisa che la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 1839 del 04/03/2013 depositava n. 3 copie cartacee del progetto per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale mediante rinaturalizzazione e manutenzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto di paesaggio “Corridoio Ecologico del Cervaro” oggetto del sopracitato Protocollo d’Intesa.

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 172 del 20/01/2012, rilascia nulla osta alla realizzazione dell’impianto;

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, prot. n. 55230 del 04/12/2012, rilascia parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera a condizione che:

- sia acquisita preliminarmente la certificazione del comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico;
- le indennità da offrire siano stimate in base al valore venale dell’immobile da espropriare, anziché del VAM;
- siano eliminate dall’elenco descrittivo gli immobili di proprietà privata per i quali siano già state stipulate apposite convenzioni;
- sia eliminato, dall’elenco, l’immobile di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato;
- nell’elenco descrittivo la colonna “Espropriazione e/o asservimento” sia modificata riportando due distinte colonne denominate “Superficie da espropriare nel diritto di superficie” per gli aerogeneratori ed in “Superficie da asservire” per viabilità ed elettrodotti;
- sia accertato e esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui si chiede l’espropriazione e/o asservimento siano limitate all’estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;
- il piano sia, inoltre, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto (asservimento), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l’utilizzo parziale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO:

il modulo parere del 16/01/2012 del comune di Manfredonia con cui rilascia il proprio nulla osta di compatibilità del progetto in oggetto allo strumento urbanistico vigente.

RILEVATO che:

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota PEC del 03/12/2012 prot. n. 20681 del 03/12/2012 (acquisita al prot. n. 11346 del 04/12/2012) comunicava alla Società che, prima dell’inizio dei lavori interferenti con i beni demaniali coinvolti, avrebbe dovuto richiedere la concessione per l’utilizzo delle aree demaniali ai sensi della sopravvenuta L.R. n. 4 del 13/03/2012 e R.R. n. 12 del 08/06/2012.

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, con una precedente nota prot. n. 19224 del 19/04/2012 (acquisita al prot. n. 3780 del 20/04/2012), comunicava che successivamente alla dichiarazione della Società del 03/04/2012 in ordine all’inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell’impianto in progetto, non aveva alcun parere da esprimere.

CONSIDERATO inoltre che:

la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota PEC del 12/11/2012 (acquisita al prot. n. 10693 del 13/11/2012) trasmetteva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche copie dei contratti preliminari di locazione e di costituzione del diritto di superficie, dichiarando quindi la disponibilità delle aree interessate dal progettato impianto eolico.

Pertanto, non si è reso necessario procedere alla comunicazione di "Avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della pubblica Utilità".

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 33556 del 19/07/2012, rilascia nulla osta a condizione che:

- la profondità di posa del cavidotto sia portata a m. 2 sotto il livello dell'alveo del canale "Macchia Rotonda" e si mantenga sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;

- vengano apposti agli estremi di emersione cippi di segnalazione;

- in corrispondenza dei pozzetti di ispezione posti sui lati del canale "Macchia Rotonda" sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, che cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità;

- sia corrisposto un canone annuo per ogni attraversamento da versare all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali BA/FG;

• Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Sede Provinciale di Foggia, prot. n. 89 del 07.07.2010, comunica che successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del R.R. n. 12 dello 08/06/2012, le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni del demanio - ramo bonifica sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti dominicali;

• Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 12655 del 25/07/2012, riconferma il parere favorevole trasmesso con la precedente nota prot. n. 2431 del 13/02/2012 a condizione che:

- si ottenga analogo parere anche dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- si provveda al pagamento di un canone annuo dell'importo stabilito in osservanza del regolamento d'uso dei beni immobili regionali n. 23/2011;

- si provveda al pagamento degli oneri istruttori;

- sia prodotta una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);

- sia formalmente comunicato il trasferimento delle opere di connessione a Enel Distribuzione S.p.A. e al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che Enel non richieda il subentro nella concessione;

- la Società produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione per tutti gli amministratori e soci attestante le dichiarazioni riportate nell'allegato facsimile;

- si richieda in bollo la concessione in uso del suolo tratturale per accesso e attraversamento.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia ha rilasciato il proprio benestare in via endoprocedimentale alla competente Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 5878 del 15/05/2012 e prot. n. 9471 del 02/08/2012.

CONSIDERATO inoltre che:

con Determinazione Dirigenziale n. 308 del 24 novembre 2011, del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture

materiali per lo Sviluppo, è stata volturata in favore della Società Terna S.p.A. l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea 380 kV "Foggia - Andria".

Pertanto, restano in capo alla Società gli obblighi alle restanti opere di connessione, quali il pagamento dei canoni nella fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche e Consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE, prot. n. 20231 del 27/11/2012, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto già espresso con la nota prot. n. 5257 del 14/02/2012.

La Società è comunque tenuta in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Riforma Fondiaria, prot. n. 530 del 16/01/2012, comunica che l'area di intervento del parco eolico non rientra tra i beni rinvenienti dal patrimonio immobiliare dell'ex E.R.S.A.P., oggi in gestione del Servizio Riforma Fondiaria;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 8351 06/02/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali inerti da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

- nella costruzione delle piste non siano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;

- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;

- sia escluso l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;

- non siano utilizzati diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 21776 del 20/11/2012, conferma la precedente nota prot. n. 27641 del 05/12/2011 con cui comunicava che l'area di impianto non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13739 del 22/11/2012, ribadisce quanto già espresso con la nota prot. n. 1237 del 22/10/2012, così come successivamente modificata dalla nota prot. n. 13141 del 08/11/2012, comunicando che non sono sottoposti ai vincoli espressi dalle NTA del PAI i lavori di realizzazione degli aerogeneratori denominati T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9, T12, T13 e delle opere e infrastrutture connesse, ivi inclusi gli impianti di connessione dell'impianto eolico proposto alla RTN a condizione che in fase di realizzazione ed esercizio delle opere ricadenti in aree potenzialmente interessate dalla propagazione delle piene siano adottate ogni misura e azione necessarie per dare completo compimento a quanto richiesto dal comma 3 art. 4 delle NTA ("Disposizioni generali");

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, nota prot. n. 63973 del 28/11/2012, conferma il parere favorevole espresso con precedente nota prot. n. 9488 del 21/02/2012 a condizione che:

- sia installato un aerogeneratore avente potenza nominale pari a 2 MW, diametro rotore pari a 90 m e

altezza mozzo pari a 80 m;

- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimento o livellamenti;

- nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno. Nel caso di superamento, siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto;

- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatori degli oli esausti";

- la viabilità di servizio sia resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;

• Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 20681 del 03/12/2012, fa presente che per effetto della nuova L.R. n. 4 del 13/02/2012 e del R.R. n. 12 del 08/06/2012 il Consorzio di Bonifica è istituzionalmente preposto al rilascio della concessione per l'utilizzo dei beni demaniali regionali interessati dai lavori; pertanto la Società proponente sarà tenuta, prima dell'inizio dei lavori interferenti con i beni demaniali coinvolti, a richiedere la concessione all'utilizzo delle aree demaniali. Conferma quindi il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 864 del 13/01/2012, a condizione che:

- sia acquisito preliminarmente l'autorizzazione della Struttura Tecnica Provinciale e siano rispettate le prescrizioni dalla stessa potranno essere imposte;

- per la posa in opera del cavidotto di connessione alla rete elettrica, in corrispondenza del Canale Macchiarotonda, sia rispettato il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo non inferiore a 2,00 m; le paline di segnalazione dovranno avere altezza fuori terra pari a 2,00 m e dovranno essere solidali ad idonei di ancoraggio immersi nel terreno;

- per le modalità esecutive dell'attraversamento della fascia frangivento la posa del cavidotto sia eseguita alla profondità di 3,00 m rispetto al piano di campagna attuale. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto che deve essere in grado di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;

- l'inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;

- la Società proponente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, a corrispondere i canoni per l'attraversamento di aree asservite al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche al soggetto beneficiario, canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la Stazione Elettrica Terna si fa presente che la Società Develop S.r.l. per conto di Terna S.p.A. ha già chiesto la concessione in uso dell'area demaniale della fascia frangivento per la costruzione della strada di accesso alla stazione stessa; pertanto all'esito positivo della pratica, in corso di istruttoria presso questo Ente, verrà prescritto che tutti i cavidotti di connessione alla S.E. Terna vengano ubicati all'interno della strada di accesso in modo che si eviti di interessare la fascia frangivento in altri punti.

In riferimento a suddetto parere si precisa che la presente autorizzazione viene rilasciata con riferimento al tracciato degli elettrodotti, così come riportati negli elaborati progettuali facenti parte integrante della presente determinazione. Pertanto qualsiasi modifica dei predetti tracciati dovrà essere appositamente autorizzata a norma di legge.

• Comune di Manfredonia, modulo parere del 03/12/2012, conferma il parere favorevole espresso con precedente modulo parere del 16/01/2012;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.

0046210 del 26/11/2012, conferma il parere favorevole rilasciato con la nota 0030753 del 10/11/2011;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3786 del 19/03/2012, rilascia nulla osta a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 50333 del 14/05/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, le pale siano verniciate con n. 3 bande alternate di 6 m ciascuna, con colori "rosso - bianco - rosso" in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; la manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, cap. 4 § 11.8 consultabile all'indirizzo web

http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info1548018725.html che prevede per ostacoli di altezza compresa tra 45 e 150 m l'utilizzo di luci intermittenti di colore rosso a media intensità (?200 cd). Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima la data di inizio e di fine lavori all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna adottata; nonché la data di effettiva data di attivazione della relativa procedura manutentiva;

- prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà acquisire il nullaosta dell'Aeronautica Militare tenuto conto della vicinanza con l'aeroporto militare di "Amendola".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

L'aeronautica Militare - III Regione Aerea, con nota prot. n. 16424 del 29/03/2012 rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, avendo sottoposto il progetto alla valutazione delle competenti F.A., C.I.G.A. e 32° Stormo, in quanto l'opera ricadrebbe al di sotto dell'O.H.S. dell'Aeroporto militare di Amendola, che hanno manifestato l'insussistenza di interferenze con le vigenti procedure strumentali di volo e col circuito di traffico aeroportuale.

Pertanto, si ritiene acquisito il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

- ASL FG - Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 14923 del 21/02/2012, rilascia parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario a condizione che sia rispettata la normativa sui rifiuti speciali in fase di installazione e manutenzione dell'impianto, provvedendo ad una corretta gestione dei rifiuti speciali secondo i principi dettati dall'art. 81 del D.Lgs. n. 152/2006;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 16787 del 08/02/2012, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere connesse;

- Ferrovie del Sud - Est S.r.l., prot. n. 4442 del 17/11/2011, comunica di non aver alcuna competenza ad esprimere parere in merito alla costruzione dell'impianto in progetto;

- Telecom Italia S.p.A., modulo parere del 13/01/2012, rilascia parere favorevole fatta salva la

possibilità, successivamente alla trasmissione del progetto esecutivo, di eventuali approfondimenti che possano far emergere eventuali interferenze per le quali si valuteranno eventuali spostamenti;

- Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. 05 del 14/01/2013, presa visione della nuova sistemazione progettuale, modificata in base alle indicazioni della Regione Puglia e alla nostra comunicazione prot. n. 389 del 14/12/2011, comunica che nelle particelle interessate dal parco in progetto non sono presenti nostri metanodotti;
- Enel distribuzione S.p.A., prot. n. 0735016 del 09/05/2012, ritiene di non dover esprimere alcun parere in merito all'iniziativa in progetto in quanto la connessione è prevista su rete primaria di altro Gestore;
- Terna S.p.A., prot. n. TISPA/P20130000982 del 06/02/2013, comunica che, su richiesta della Società, è stata confermata la suddivisione della potenza inizialmente richiesta con l'allocazione di due impianti, rispettivamente da 18 MVA (cod. 07005145) e da 38 MVA (cod. 201300004), pertanto conferma il parere di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete, trasmesso con precedente nota prot. n. TE/P20110019343 del 23/11/2011, relativamente al progetto in oggetto.

Rilevato altresì che:

- la società Lucky Wind 4 S.r.l. otteneva, ai sensi della L.R. 11/2001, determinazione della Provincia di Foggia - Servizio Ambiente n. 1984 del 29 giugno 2010 di esclusione dalla procedura di V.I.A. alla quale si rimanda per tutte le prescrizioni ivi riportate;
- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l ha provveduto con nota prot. n. 6130 del 10/05/2011 al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it pertanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1191 del 11 febbraio 2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 1417 del 18/02/2013 inviata mediante fax, invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la società Lucky Wind 4 S.r.l con nota del 19/02/2013 (acquisita al prot. n. 1552 del 20/02/2013) trasmetteva dichiarazione di Atto Notorio sul possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione ed esercizio dell'attività previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 25 del 25.09.2012 e del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;
- la Società con la succitata nota ha provveduto, inoltre, al deposito del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo e smaltimento rifiuti redatto in conformità all'Allegato 5 del D.M. 161/2012; nonché attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Puglia - Assetto del Territorio, Comune di Manfredonia e società Lucky Wind 4 S.r.l., prevede la realizzazione di opere di ripristino ambientale nel territorio comunale in cui sorgerà il progettato parco eolico; prevedendo fra l'altro la cessione a titolo gratuito delle aree oggetto del presente progetto di recupero allo stesso Comune cui è affidato il compito di gestione e

manutenzione. A tal proposito vista la portata dell'intervento, il Servizio Assetto del Territorio provvederà al monitoraggio sull'opera di gestione e manutenzione condotta dal Comune di Manfredonia al quale si prescrive di fornire con cadenza almeno annuale al Servizio Assetto del Territorio una relazione di aggiornamento sulle attività svolte;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 9 aerogeneratori della potenza elettrica di 18 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Panetteria del Conte" posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (UTM - WGS 84 - fuso 33 Nord), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE GAUSS BOAGA

N. X Y

T2 563834 4588713

T3 564142 4588023

T4 564405 4587660

T5 564734 4588145

T6 564981 4587888

T7 565203 4588456

T9 564368 4589568

T12 565584 4589514

T13 565456 4589061

- delle opere connesse costituite da:

- una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);

- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione elettrica 20/150 kV;

- una nuova Stazione 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria" (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02.03.2011 volturata in favore di Terna S.p.A. con Determinazione n. 308 del 24.11.2011);

- in data 20/02/2013 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l. l'Atto

unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 28.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22/02/2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 14635;

- La Società ha depositato, con nota del 19/02/2013 (acquisita al protocollo con n. 1552 del 20/02/2013), n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti; e con nota pec del 19/04/2013 (acquisita al prot. n. 3420 del 22/04/2013), comunicava il nuovo indirizzo della sede legale della Società;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 28 del 17 maggio 2013 a firma di Brigitta Ieva agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20.02.2013 tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Lucky Wind 4 S.r.l con sede legale in Foggia (FG), SS 16 Km 681+420 - P.IVA e C.F. 02718760545- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 9 aerogeneratori della potenza elettrica di 18 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Panetteria del Conte" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (UTM - WGS 84 - fuso 33 Nord), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE GAUSS BOAGA

N. X Y

T2 563834 4588713

T3 564142 4588023

T4 564405 4587660

T5 564734 4588145

T6 564981 4587888

T7 565203 4588456

T9 564368 4589568

T12 565584 4589514

T13 565456 4589061

e delle opere connesse costituite da:

- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione elettrica 20/150 kV;
- di una nuova Stazione 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria" (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02.03.2011 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 308 del 24.11.2011).

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6bis)

La presente Autorizzazione Unica comprende opere di compensazione per il riequilibrio ambientale e paesaggistico, ex art. 14.15, art. 16.5 D.M.S.E. e Allegato 2 del 10/09/2010, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di paesaggio "Corridoio Ecologico del Cervaro" con le modalità previste dalla Scheda di Azione IH-A5 - "Creazione di filari e siepi", la cui entità e le relative modalità di esecuzione sono riportate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto, ai sensi della D.G.R. 2084 del 28/09/2010, fra Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Comune di Manfredonia e Società Lucky Wind 4 S.r.l, repertorio n. 13638 del 11/04/2012.

Il controllo e la gestione delle aree oggetto delle progettate opere di mitigazione restano al Comune di Manfredonia, cui la proprietà delle stesse sarà ceduta dopo tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di rinaturalizzazione posti in essere dalla società Lucky Wind 4 S.r.l..

Il Comune dovrà garantire la conservazione della funzione naturalistica e/o paesaggistica delle aree/beni eventualmente acquisiti per la realizzazione del progetto; restando in capo alla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio il monitoraggio.

Il mancato rispetto delle condizioni riportate nel succitato Protocollo d'Intesa nonché della documentazione allegata che ne costituisce parte integrante, determinano la decadenza di diritto dell'Autorizzazione Unica.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

- la Società si impegna, inoltre, a procedere al deposito del progetto definitivo dell'impianto vidimato dall'Ufficio Energia e Reti energetiche su portale telematico www.sistema.puglia.it.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi

eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le

modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
